

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro seduta del 06.03.2007

OGGETTO:Variazione regolamento di Polizia Urbana.

L'anno duemilasette addi sei del mese di marzo alle ore 21.00 ,in Sessione ordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		A
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		A
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		A

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Ministro della Salute On. Livia Turco ha emesso ordinanza 12 dicembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.1.2007 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che invita a di modificare il testo vigente del Regolamento di cui all’oggetto, limitatamente all’art. 39 “Cani”, commi 1 e 2;

Visto l’art. 39 del regolamento in esame e ritenuto di adeguare l’art. 39 “CANI” come da proposta, così come evidenziato:

Vecchia Stesura

Art. 39 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia o condotta sono tenuti:
 - a) ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) ad applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c) ad impedire che i cani lordino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; in caso si verificasse la lordura di cui sopra, i proprietari o i conduttori sono obbligati alla immediata pulizia del suolo;
 - d) ad essere in possesso di apposita paletta o attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni citate.
2. E’ vietato l’accesso dei cani in tutti i parchi attrezzati per il gioco dei bambini e nell’area attrezzata di Via A. Moro. Gli stessi potranno liberamente accedere all’area espressamente loro riservata esistente nella stessa Via A. Moro, con esclusione dei cani indicati nell’elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 o comunque di indole aggressiva.
3. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I possessori o detentori di cani devono impedire che gli stessi disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati o guaiti, in particolare durante le ore notturne.

Nuova Stesura

Art. 39 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia o condotta sono tenuti:
 - a. ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. **I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato all’Ordinanza Ministeriale 12 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007, devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;**
 - b. ad applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c. ad impedire che i cani lordino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; in caso si verificasse la lordura di cui sopra, i proprietari o i conduttori sono obbligati alla immediata pulizia del suolo;

- d. ad essere in possesso di apposita paletta o attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni citate.
2. E' vietato l'accesso dei cani in tutti i parchi attrezzati per il gioco dei bambini e nell'area attrezzata di Via A. Moro. Gli stessi potranno liberamente accedere all'area espressamente loro riservata esistente nella stessa Via A. Moro, con esclusione dei cani indicati nell'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del **12 dicembre 2006** o comunque di indole aggressiva.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I possessori o detentori di cani devono impedire che gli stessi disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati o guaiti, in particolare durante le ore notturne.

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi nelle forme di legge;

Per tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare il regolamento di Polizia Urbana , limitatamente all'art. 39 "Cani" commi 1 lettera a. e comma 2 come meglio descritto in premessa, con il seguente risultato:

Nuova Stesura

Art. 39 Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia o condotta sono tenuti:
 - a. ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. **I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007, devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;**
 - b. ad applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
 - c. ad impedire che i cani lordino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; in caso si verificasse la lordura di cui sopra, i proprietari o i conduttori sono obbligati alla immediata pulizia del suolo;
 - d. ad essere in possesso di apposita paletta o attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni citate.
2. E' vietato l'accesso dei cani in tutti i parchi attrezzati per il gioco dei bambini e nell'area attrezzata di Via A. Moro. Gli stessi potranno liberamente accedere all'area espressamente loro riservata esistente nella stessa Via A. Moro, con esclusione dei cani indicati nell'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del **12 dicembre 2006** o comunque di indole aggressiva.

3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I possessori o detentori di cani devono impedire che gli stessi disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati o guaiti, in particolare durante le ore notturne.

2. Di demandare le ulteriori incombenze derivanti dal presente provvedimento al responsabile dell'ufficio di Polizia Locale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 06.03.2007

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE
F.to Pasquale Schellino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco BAFFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.3.2007

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 19.3.2007

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 19.3.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI